

REGOLAMENTO (CEE) N. 377/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1991

recante le misure definitive per l'importazione in Portogallo dei prodotti del settore del riso soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo⁽³⁾, prevede l'applicazione di tale meccanismo nel corso della seconda tappa alle condizioni stabilite dagli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione; che, per i prodotti del codice NC 1006, esclusi i codici NC 1006 10 10 e 1006 40 00, il meccanismo si applica nei periodi sensibili per la commercializzazione della produzione portoghese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 45/91 della Commissione, dell'8 gennaio 1991, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del riso, per le importazioni in Portogallo⁽⁴⁾, prevede un quantitativo indicato di 10 000 t per il periodo fino al 28 febbraio 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, il primo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 45/91, alla Commissione sono state comunicate domande di titoli MCS per l'importazione di

riso in Portogallo per un quantitativo pari al suddetto quantitativo indicativo; che, di conseguenza, essa ha adottato, nell'ambito di una procedura di urgenza, le opportune misure conservative con il regolamento (CEE) n. 130/91⁽⁶⁾;

considerando che occorre adottare misure definitive; che, data la situazione del mercato portoghese del riso, che, pur se ampiamente deficitaria, è caratterizzata da difficoltà di smercio della produzione interna e da ingenti offerte di prodotto all'intervento, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo; che tali difficoltà rischiano di aggravarsi considerevolmente soprattutto a causa dell'offerta proveniente da paesi terzi;

considerando che, alla luce di questa situazione, per evitare perturbazioni del mercato portoghese, in conformità del disposto dell'articolo 252, paragrafo 4 dell'atto di adesione, occorre, da un lato, prorogare la sospensione del rilascio dei titoli MCS disposta dal regolamento (CEE) n. 130/91 e, dall'altro, renderla applicabile anche ai titoli di importazione MCS di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti del settore del riso, il rilascio di titoli MCS e di titoli di importazione MCS, previsto agli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, è sospeso fino al 28 febbraio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 14 del 19. 1. 1991, pag. 46.